

TESTO INTEGRATO

DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MISURA ELETTRICA

(Testo Integrato Misura Elettrica- TIME) (6PRDe)

(2024-2027)

Testo in vigore dal 1 gennaio 2024

Versione approvata con deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel



SOMMARIO

Articolo 1 – Definizioni e principi generali	
Articolo 2 Ambito di applicazione	
	o
Titolo II – Disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica per i	Λ
punti di misura di clienti finali e produttori	
Articolo 4 Individuazione dei punti di misura di generazione	
Articolo 5 Individuazione dei punti di misura di consumo	
Articolo 6 Soggetti responsabili nel caso di punti di prelievo ai fini della misura 1	
Articolo 7 Soggetti responsabili nel caso di punti di immissione pura ai fini della	
misura	2
Articolo 8 Il caso delle utenze con più punti di connessione	2
Articolo 9 Ulteriori disposizioni in merito alle responsabilità delle operazioni afferenti l'attività di misura elettrica	4
Articolo 10 Servizio di misura	5
Articolo 11 Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettric afferenti ai punti di connessione in altissima, alta e media tensione	
Articolo 12 Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettric afferenti ai punti di connessione in bassa tensione	
Articolo 13 Disposizioni ulteriori relative alle operazioni di misura	7
Articolo 14 Rilevazione dei dati di misura	8
Articolo 15 Determinazione della EIN	9
Articolo 16 Procedura di autolettura2	20
Articolo 17 Ricostruzione dei dati di misura	20
Titolo III – Disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica per	
l'attività di misura di interconnessione	
Articolo 19 Soggetti responsabili delle operazioni afferenti l'attività di misura elettrica nel caso di punti di interconnessione	22
Articolo 20 Disposizioni relative alle apparecchiature di misura afferenti ai punti di interconnessione	23



Titolo IV – Disponibilità dei dati di misura	24
Articolo 21 Utilizzo dei dati di misura	24
Articolo 22 Messa a disposizione dei dati di misura al gestore del sistema di trasmissione	24
Articolo 23 Messa a disposizione dei dati di misura alle imprese distributrici	24
Articolo 24 Messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto e a	
Articolo 25 Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodo immessa e prelevata al GSE	
Articolo 26 Stima dei dati di misura	28
Articolo 27 Archiviazione dei dati di misura	28
Titolo V –indennizzi automatici	
Articolo 29 Indennizzi automatici relativi alla qualità dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata	30
Articolo 30 Casi di mancata corresponsione	32
Titolo VI –Disposizioni per la regolazione tariffaria dell'attività di misura eletti 33	rica
Articolo 31 Obblighi informativi in capo agli esercenti	33
Articolo 32 Richieste di rettifica	33
Articolo 33 Criteri di riconoscimento dei costi del servizio di misura	33
Articolo 34 Definizione e pubblicazione delle tariffe di riferimento	34
Articolo 35 Tariffe per l'uso delle infrastrutture per il servizio di misura	34
Articolo 36 Tariffa per il servizio di misura in relazione ai punti di misura di utenza	35
Articolo 37 Tariffa per il servizio di misura in relazione ai punti di misura di interconnessione	36
Articolo 38 Corrispettivi applicati in assenza del misuratore	36
Articolo 39 Perequazione dei ricavi di misura	36
Articolo 40 Promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici	36
Criteri e modalità operative per la definizione dei meccanismi di promozione de aggregazioni delle imprese distributrici	elle 38



Titolo I – DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento vengono utilizzati i seguenti acronimi:
 - a) **GSE**: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
 - b) **Sistema Informativo Integrato o SII**: sistema informativo istituito, con la legge 129/10, presso l'Acquirente Unico S.p.A. per gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas secondo le regole e i procedimenti definiti dall'Autorità;
 - c) **TIF** è il Testo Integrato Fatturazione, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/COM;
 - d) **TIQC** è il Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL, come successivamente modificato e integrato;
 - e) **TIS** è il Testo Integrato *Settlement*, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato;
 - f) **TISDC** è il Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi, approvato con la deliberazione 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL, come successivamente modificato e integrato;
 - g) **TISSPC** è il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo: approvato con deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/EEL, come successivamente modificato e integrato
 - h) **TIT** è il Testo integrato della regolazione tariffaria e delle disposizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica disposizioni per il periodo 2024-2027, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL, come successivamente modificato e integrato;
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al TIT, al TISSPC, al TISDC, al TICA, al TIC, al TIS, al TIUC, nonché le definizioni eventualmente sostitutive delle predette ai fini del presente provvedimento formulate come segue:
 - a) apparecchiatura di misura: l'insieme delle apparecchiature necessarie per garantire l'effettuazione delle misure e l'acquisizione dei dati di misura di potenza ed energia elettrica. Comprende il misuratore e, ove necessari, i riduttori di tensione (TV) e i riduttori di corrente (TA), i dispositivi di elaborazione, registrazione e telecomunicazione delle misure di energia elettrica, nonché il cablaggio, il software e tutti gli altri equipaggiamenti necessari per garantire la trasmissione delle misure di energia elettrica;



- b) attività di misura elettrica: l'attività finalizzata a effettuare e rendere disponibili le misure dell'energia elettrica e della potenza, attive e reattive, relative alle unità di produzione e alle unità di consumo connesse, anche indirettamente, alle reti di distribuzione e di trasmissione, e relative alle interconnessioni tra reti. Tale attività comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, relative all'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, alla gestione dei dati di misura e alle operazioni di natura commerciale sui misuratori, sia laddove la sorgente di tali dati è un'apparecchiatura di misura, sia laddove la determinazione di tali dati è ottenuta convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici:
- c) **autolettura:** la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione al venditore delle misure espresse dal misuratore;
- d) **cliente finale**: persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con l'obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti o linee private;
- e) Codice di rete: il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto in conformità a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 maggio 2004 in materia di unificazione tra proprietà e gestione della rete e sulla base delle direttive dell'Autorità di cui alla deliberazione 250/04;
- f) **Cp**: il coefficiente di partizione di cui all'Allegato A.78 al Codice di rete;
- g) **dati di misura**: le misure elettriche elaborate e validate da un soggetto abilitato;
- h) **EIN**: l'energia elettrica immessa negativa definita ai sensi della deliberazione 109/2021/R/eel e quantificata ai sensi dell'Allegato A.78 al Codice di rete;
- i) **Energia elettrica prelevata netta**: per le configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di unità di produzione e/o sistemi di accumulo e unità di consumo individuate ai sensi dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/EEL, è la differenza tra l'energia elettrica prelevata dalla rete al punto di connessione principale e il valore assoluto della EIN;
- j) **gestore del sistema di trasmissione**: la società Terna;
- k) gestore di rete: il gestore di una rete con obbligo di connessione di terzi, titolare di una concessione per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione. Può coincidere con l'impresa distributrice o con il gestore del sistema di trasmissione;
- l) **impresa distributrice**: ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- m) **misuratore**: un dispositivo funzionale alle misure elettriche, destinato a misurare l'energia elettrica attiva e, ove previsto, l'energia reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, nonché la potenza attiva e, ove previsto, la potenza reattiva;



- n) **misuratore 2G**: misuratore di energia elettrica in bassa tensione conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/EEL;
- o) **misure elettriche**: i valori di energia elettrica e della potenza elettrica attiva e, ove previsto, di energia e potenza reattiva, ottenuti da un'apparecchiatura di misura;
- p) operazioni di gestione dei dati di misura: le operazioni finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, alla registrazione e all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati; rientrano in queste operazioni anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori, dei relativi dispositivi di telecomunicazione e del sistema di telegestione dei misuratori;
- q) operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura: le operazioni finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento delle apparecchiature di misura necessarie per rendere disponibili le misure elettriche previste dalla regolazione vigente e comprendono la messa in loco, l'installazione, la parametrizzazione e la messa in servizio delle apparecchiature di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento delle stesse, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione e l'accessibilità delle misure presso i misuratori al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura;
- r) **operazioni di natura commerciale sul misuratore**: gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto commerciale che non richiedano la sostituzione del misuratore di energia elettrica. Sono esclusi gli interventi di sospensione, riattivazione e distacco;
- s) **produttore di energia elettrica o produttore**: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. È l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- t) **punto di connessione**: il confine fisico, tra una rete elettrica e l'impianto dell'utente della rete elettrica, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Ai fini dell'attività di misura elettrica il predetto punto può essere definito come un:
 - i. **punto di prelievo ai fini della misura**: un punto di connessione, nella titolarità di un cliente finale, attraverso il quale avvengono anche prelievi di energia elettrica diversi da quelli finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati;
 - ii. **punto di immissione pura ai fini della misura**: un punto di connessione, nella titolarità del produttore, asservito esclusivamente a impianti di produzione attraverso il quale avvengono le immissioni di



energia elettrica in rete e i soli prelievi finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati;

- u) **punto di interconnessione**: il confine fisico, tra due reti elettriche, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- v) **punto di misura**: un punto sulla rete elettrica o sull'impianto di utenza a cui è associata una misura. Ogni punto di misura può essere un:
 - punto di misura teorico: il punto fisico in corrispondenza del quale dovrebbe essere installata un'apparecchiatura di misura affinché siano possibili le misure elettriche necessarie per l'applicazione delle disposizioni normative e regolatorie vigenti;
 - ii. **punto di misura effettivo**: il punto fisico in cui viene effettivamente installata l'apparecchiatura di misura;
- w) **punto di misura di interconnessione**: un punto di misura, nella titolarità di un gestore di rete, che rileva ai fini delle misure elettriche in un punto di interconnessione tra reti elettriche;
- x) **punto di misura di utenza**: un punto di misura presso l'utente finale, sia esso un cliente finale o un produttore. A sua volta, il punto di misura di utenza può essere un punto di misura di connessione, oppure un punto di misura di consumo, oppure un punto di misura di generazione. In particolare:
 - i. **punto di misura di connessione**: un punto di misura, nella titolarità di un produttore o di un cliente finale, che rileva ai fini delle misure elettriche delle immissioni e dei prelievi di un'utenza;
 - ii. **punto di misura di consumo**: un punto di misura, nella titolarità di un cliente finale, che rileva ai fini delle misure elettriche dei consumi di un'utenza;
 - iii. **punto di misura di generazione**: un punto di misura, nella titolarità di un produttore, che rileva ai fini delle misure elettriche della produzione;
- y) **rete rilevante:** l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
- z) **servizio di misura**: il servizio, erogato dalle imprese distributrici, avente a oggetto l'attività di misura elettrica:
- aa) utente della rete elettrica: un cliente finale o un produttore;
- bb) **venditore**: la controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica; può essere, alternativamente, un venditore sul mercato libero di energia elettrica o un venditore dei regimi di tutela.



Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente Allegato reca le disposizioni aventi a oggetto l'attività di misura elettrica.
- 2.2 L'attività di misura elettrica si compone delle operazioni relative a:
 - a) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura;
 - b) gestione dei dati di misura;
 - c) interventi di natura commerciale sul misuratore.

L'attività di misura elettrica, nella sua interezza o separatamente per ciascuna operazione da cui è composta, viene effettuata nella responsabilità dei soggetti di cui al Titolo II, in relazione ai punti di misura di utenza, ovvero dei soggetti di cui al Titolo III, in relazione ai punti di misura di interconnessione.

- 2.3 I dati di misura ai fini dell'applicazione della regolazione vigente sono quelli rilevati in corrispondenza dei punti di misura teorici definiti nel presente provvedimento. Le apparecchiature di misura, in generale, devono essere installate nei punti di misura teorici. Qualora ciò non fosse possibile, i punti di misura effettivi sono individuati sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari.
- 2.4 Qualora i punti di misura effettivi non coincidano con i punti di misura teorici, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura definisce opportuni algoritmi affinché il dato di misura rilevato nel punto di misura effettivo possa essere riportato al relativo punto di misura teorico. Tali algoritmi, redatti secondo i criteri riportati nella specifica tecnica di misura di cui al comma 3.2, lettera o), del TICA e definiti di concerto con il gestore di rete qualora quest'ultimo non coincida con il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, includono coefficienti atti a tenere conto delle eventuali perdite di rete e di trasformazione presenti nel tratto compreso tra il punto di misura effettivo e il punto di misura teorico.
- 2.5 Nelle more del completamento della specifica tecnica di misura di cui al comma 3.2, lettera o), del TICA, gli algoritmi di cui al comma 2.4 nonché le altre informazioni in essa contenute sono definiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura di concerto con il gestore di rete qualora diverso.
- 2.6 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento nazionale messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e a cura del soggetto responsabile della gestione dei dati di misura.



Titolo II – DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA PER I PUNTI DI MISURA DI CLIENTI FINALI E PRODUTTORI

Articolo 3

Individuazione dei punti di misura di connessione

- 3.1 Il punto di misura teorico di connessione coincide con il punto di connessione.
- 3.2 Il punto di misura effettivo di connessione, qualora non coincida con il punto di misura teorico di connessione, deve essere autorizzato dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale e deve rispettare i seguenti criteri di localizzazione:
 - a) le apparecchiature di misura devono essere installate, per quanto possibile e compatibilmente con l'economicità e l'efficienza delle installazioni, nelle immediate vicinanze del punto di connessione, anche se in posizione non direttamente accessibile per il gestore di rete in assenza dell'utente della rete elettrica:
 - b) nel caso di proprietà recintate, le apparecchiature di misura possono essere localizzate al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.
- 3.3 Nel caso di clienti finali in bassa tensione il punto di misura effettivo di connessione coincide con il punto di connessione.
- 3.4 Nel caso di edifici con più unità immobiliari, i punti di misura effettivi di connessione in bassa tensione possono essere centralizzati in un apposito vano, ovvero collocati presso le singole unità immobiliari.
- 3.5 Nel caso in cui l'installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell'ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte dell'utente della rete elettrica.

Articolo 4

Individuazione dei punti di misura di generazione

4.1 Il punto di misura teorico di generazione viene individuato, ove necessario ai fini del rispetto della normativa e della regolazione vigente, in funzione delle finalità della misura dell'energia elettrica prodotta. In generale, nel caso di impianti fotovoltaici è il più vicino possibile agli apparati di conversione della corrente da continua ad alternata (uno o più inverter), mentre nel caso degli altri impianti di produzione è il più vicino possibile ai morsetti del generatore.



- 4.2 Il punto di misura effettivo di generazione, qualora non coincida con il punto di misura teorico di generazione, deve essere autorizzato dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale e deve essere individuato sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - a) le relative apparecchiature di misura sono poste all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto indicato dal medesimo produttore. Nel primo caso il produttore si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete per l'espletamento delle attività di propria competenza;
 - b) il posizionamento delle apparecchiature di misura è tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 81/08, senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'accesso alle apparecchiature di misura.
- 4.3 Non sono ammesse, da parte del responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura, correzioni ai dati di misura ulteriori rispetto a quanto ottenuto in esito agli algoritmi di cui al comma 2.4.
- 4.4 Nel caso di impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, il punto di misura di generazione coincide con il punto di misura di connessione, fatte salve esplicite richieste da parte del produttore. Non è quindi necessario installare più apparecchiature di misura.
- 4.5 Nel caso in cui più impianti di produzione o più unità di produzione condividano un unico punto di connessione, pur in presenza di un unico punto di misura di connessione, il responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura raccoglie, registra e valida le misure dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa da ciascun impianto di produzione o da ciascuna unità di produzione, utilizzando gli algoritmi di misura definiti nella specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA. Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui sia necessario distinguere l'energia elettrica immessa tra più sezioni che compongono il medesimo impianto di produzione.
- 4.6 Nei casi di cui al comma 4.5 e nei casi di potenziamento di un impianto di produzione, il responsabile dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura installa il minor numero possibile di apparecchiature di misura al fine di disporre dei dati di misura necessari per l'applicazione della normativa vigente.



Articolo 5

Individuazione dei punti di misura di consumo

- 5.1 Il punto di misura teorico di consumo viene individuato, ove necessario ai fini del rispetto della normativa e della regolazione vigente, in funzione delle finalità della misura dell'energia elettrica consumata, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'articolo 23 del TISSPC nel caso di altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) caratterizzati dalla presenza di più unità di consumo.
- 5.2 Il punto di misura effettivo di consumo non deve essere necessariamente individuato nei casi in cui la misura dell'energia elettrica consumata può essere calcolata, dal responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura, tramite opportuni algoritmi, a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata.
- 5.3 Il punto di misura effettivo di consumo, qualora necessario e qualora non coincida con il punto di misura teorico di consumo, è individuato sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari e deve essere autorizzato dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale.

Articolo 6

Soggetti responsabili nel caso di punti di prelievo ai fini della misura

- 6.1 Per ogni punto di prelievo ai fini della misura è necessario individuare un punto di misura di connessione, mentre, ove necessario, occorre individuare uno o più punti di misura di generazione e/o di consumo.
- 6.2 Nel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è l'impresa distributrice.
- 6.3 Nel caso di connessione su rete di media tensione:
 - a) in relazione ai punti di misura di connessione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è l'impresa distributrice;
 - b) in relazione ai punti di misura di generazione, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice.
- 6.4 Nel caso di connessione su rete rilevante:
 - a) in relazione ai punti di misura di connessione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle



- apparecchiature di misura è il gestore di rete, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore del sistema di trasmissione;
- b) in relazione ai punti di misura di generazione, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore del sistema di trasmissione.

Articolo 7

Soggetti responsabili nel caso di punti di immissione pura ai fini della misura

- 7.1 Per ogni punto di immissione pura ai fini della misura è necessario individuare un punto di misura di connessione, mentre, ove necessario, occorre individuare uno o più punti di misura di generazione e/o di consumo.
- 7.2 Nel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è l'impresa distributrice.
- 7.3 Nel caso di connessione su rete di media tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice.
- 7.4 Nel caso di connessione su rete rilevante, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore del sistema di trasmissione.

Articolo 8

Il caso delle utenze con più punti di connessione

- 8.1 Nel caso di un'utenza caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione alla rete elettrica, il punto di connessione principale è definito, in generale, come il punto di connessione al più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale è individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete di trasmissione, quest'ultimo è il punto di connessione principale;



- se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributrici, il punto di connessione principale è quello con il maggior valore di potenza disponibile.
- 8.2 Nel caso di un'utenza caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione alla rete elettrica, tra loro interconnessi circuitalmente, ai fini della definizione delle responsabilità delle diverse operazioni sui vari punti di connessione:
 - a) se vi è almeno un punto di connessione, sia esso principale o meno, classificabile come punto di prelievo ai fini della misura, tutti i punti di connessione sono classificati come punti di prelievo ai fini della misura;
 - b) qualora non vi sia alcun punto di connessione classificabile come punto di prelievo ai fini della misura, tutti i punti di connessione vengono classificati come punti di immissione pura.
- 8.3 Nel caso in cui i punti di connessione siano punti di immissione pura:
 - a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:
 - nel caso in cui il punto di connessione principale sia su rete di distribuzione in bassa tensione:
 - i. per i punti di misura di connessione, il gestore della rete su cui insiste il singolo punto di connessione;
 - ii. per i punti di misura di generazione o di consumo, il gestore della rete su cui insiste il punto di connessione principale;
 - il produttore in tutti i casi diversi dal precedente alinea;
 - b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale è, per tutti i punti di misura:
 - il gestore del sistema di trasmissione qualora il punto di connessione principale sia su rete rilevante;
 - l'impresa distributrice su cui insiste il punto di connessione principale in tutti gli altri casi.
- 8.4 Nel caso in cui i punti di connessione siano punti di prelievo:
 - a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:
 - il gestore della rete su cui insiste il singolo punto di connessione in relazione ai punti di misura di connessione;
 - il gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale in relazione ai punti di misura di consumo;
 - il gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale in relazione ai punti di misura di generazione nel solo caso in cui il punto di connessione principale è su rete di distribuzione in bassa tensione;



- il produttore in relazione ai punti di misura di generazione qualora il punto di connessione principale sia in media, alta o altissima tensione;
- b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale è, per tutti i punti di misura:
 - il gestore del sistema di trasmissione qualora il punto di connessione principale sia su rete rilevante;
 - l'impresa distributrice su cui insiste il punto di connessione principale in tutti gli altri casi.

Articolo 9

Ulteriori disposizioni in merito alle responsabilità delle operazioni afferenti l'attività di misura elettrica

- 9.1 Nei casi in cui la responsabilità delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, in relazione a un determinato punto di misura effettivo, sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengono la responsabilità di tali operazioni fino alla sostituzione completa delle apparecchiature di misura relative al predetto punto.
- 9.2 Nei casi in cui la responsabilità delle operazioni di gestione dei dati di misura, in relazione a un determinato punto di misura effettivo, sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengono la responsabilità di tali operazioni in relazione alle stime, ricostruzioni, rettifiche e alla conseguente messa a disposizione dei dati di misura afferenti ai periodi temporali durante i quali erano pienamente responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura.
- 9.3 Nei casi di cui ai commi 6.3, lettera b), 6.4, lettera b), 7.3 e 7.4, qualora l'apparecchiatura di misura, come reso evidente al produttore dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, non sia compatibile con il sistema di telelettura del gestore medesimo, ovvero sia posizionato in un punto non idoneo alla telelettura, ovvero tale da non garantire l'accesso in sicurezza all'apparecchiatura di misura, il produttore effettua le modifiche o le sostituzioni allo scopo indicate. Nel caso in cui il produttore non apporti le modifiche richieste, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale ne dà comunicazione al GSE affinché sia prevista la sospensione degli incentivi, ove previsti, fino all'avvenuto adeguamento. Gli oneri derivanti dalla sostituzione, modifica ricollocazione dell'apparecchiatura di misura sono posti in capo al produttore.
- 9.4 Nei casi in cui il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, quest'ultimo può avvalersi, per lo svolgimento delle medesime operazioni, del gestore della rete a cui



- gli impianti di produzione sono connessi, ferma restando la responsabilità delle medesime operazioni in capo al produttore. In questo caso il produttore è tenuto a riconoscere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo e da questi applicato in maniera trasparente e non discriminatoria.
- 9.5 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento all'anno successivo, i gestori di rete pubblicano e trasmettono all'Autorità il valore del corrispettivo di cui al comma 9.4, unitamente alle modalità e alle condizioni per la sua determinazione dando separata evidenza delle seguenti voci che compongono il predetto corrispettivo:
 - a) approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura;
 - b) manutenzione dell'apparecchiatura di misura.
- 9.6 Nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e alta tensione oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e fino alla loro scadenza, il produttore ha la facoltà di avvalersi, a titolo gratuito, del GSE per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta. Il GSE opera secondo principi di efficienza, anche avvalendosi di soggetti terzi, e comunque informando l'Autorità.

Articolo 10

Servizio di misura

- 10.1 Il servizio di misura è erogato dall'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è ubicato il punto di connessione di un'utenza, ovvero il punto di connessione principale nei casi di cui all' Articolo 8, sulla base di un contratto stipulato con l'utente titolare del punto di misura oggetto del servizio stesso, sia esso un cliente finale o un produttore, oppure un suo mandatario coincidente con il mandatario per la stipula del contratto di trasporto con la medesima impresa distributrice.
- 10.2 In tutti i casi in cui la responsabilità delle operazioni di installazione e manutenzione sia in capo al produttore, l'impresa distributrice identifica, nell'ambito del contratto afferente al servizio di misura, le responsabilità e gli obblighi del medesimo produttore ai fini della corretta funzionalità delle apparecchiature di misura.
- 10.3 Nell'ambito del contratto di misura trovano applicazione le componenti tariffarie di misura di cui al Titolo VI. In particolare, esse trovano applicazione in corrispondenza di ciascun punto di misura effettivo, in funzione della tipologia di utenza di cui al comma 2.2 del TIT e del livello di tensione corrispondente al medesimo punto di misura effettivo.
- 10.4 L'impresa distributrice controparte contrattuale riconosce ai gestori di rete diversi dalla medesima la parte tariffaria di competenza.



Articolo 11

Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in altissima, alta e media tensione

- 11.1 Le apparecchiature di misura installate presso punti di misura di connessione, di generazione e di consumo afferenti a punti di connessione in altissima, alta e media tensione, devono:
 - a) consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza attiva prelevata e immessa nonché dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate;
 - b) essere provviste di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
 - c) consentire al soggetto titolare del punto di connessione, ovvero a soggetti dal medesimo delegati previo mandato, l'accesso alle rilevazioni e alle registrazioni delle misure di energia elettrica, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime da parte del soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale;
 - d) essere predisposte per l'installazione, su richiesta del soggetto titolare del punto di connessione e a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.
- 11.2 In alternativa a quanto previsto al comma 11.1, lettera c), il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, rende disponibili per via informatica al titolare del punto di connessione, ovvero a soggetti dal medesimo delegati previo mandato, i dati di misura registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.

Articolo 12

Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in bassa tensione

12.1 Le apparecchiature di misura installate presso punti di misura di connessione, di generazione e di consumo afferenti a punti di connessione in bassa tensione devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla deliberazione 292/06 o alla deliberazione 87/2016/R/EEL secondo quanto previsto dalle medesime deliberazioni. I requisiti funzionali di cui all'Allegato A della deliberazione 87/2016/R/EEL trovano applicazione anche nel caso di punti di misura di generazione e di punti di misura di connessione coincidenti con punti di immissione pura, a valere dall'avvio dell'introduzione dei sistemi di misurazione di seconda generazione (2G) da parte di ciascun distributore.



- 12.2 All'atto dell'installazione o della messa in servizio delle apparecchiature di misura, il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è tenuto a programmare il misuratore elettronico in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, le misure espresse dai totalizzatori relative alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese. È fatto salvo quanto diversamente previsto dall'Allegato A alla deliberazione 87/2016/R/EEL ove applicabile.
- 12.3 Nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di bassa tensione per i quali il gestore di rete è responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, le condizioni tecniche per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta sono definite dal medesimo gestore di rete, conformemente a quanto indicato nelle Norme e Guide del Comitato Elettrotecnico Italiano e nel rispetto dei principi di cui all'Articolo 4.

Articolo 13

Disposizioni ulteriori relative alle operazioni di misura

- 13.1 Nel caso in cui il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sia diverso dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale:
 - a) il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale rende disponibile, sul proprio sito internet, l'elenco di tutti i misuratori di energia elettrica compatibili con i propri sistemi per la telelettura e definisce i requisiti di interoperabilità richiesti in modo da non ostacolare la concorrenza nella fornitura dei misuratori tenendo conto del loro sviluppo;
 - b) il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura assicura la costante e tempestiva manutenzione delle relative apparecchiature prestando la necessaria collaborazione al responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, informandolo tempestivamente, con le modalità da questo stabilite, nel caso di eventuali malfunzionamenti, degli interventi di ripristino a seguito di malfunzionamenti, di eventuali interventi di riprogrammazione o riconfigurazione dei misuratori o di qualsiasi ulteriore azione che possa compromettere la teleleggibilità.
- 13.2 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, in quanto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei concentratori, dei relativi dispositivi di telecomunicazione e del sistema di telegestione delle apparecchiature di misura, assicura la costante e tempestiva manutenzione delle apparecchiature di propria competenza, prestando la necessaria



- collaborazione al responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura.
- 13.3 Ogni apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta deve essere dotata di dispositivi anti-frode, tali da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del gestore di rete. In ogni caso non sono necessarie blindature. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il produttore deve comunicare al gestore di rete, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 445/00), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, addebitando al produttore il costo aggiuntivo dell'intervento.
- 13.4 Ai dati di misura dell'energia elettrica prodotta si applicano le stesse disposizioni previste dal TIS ai fini del trattamento dei dati di misura dell'energia elettrica immessa.

Articolo 14

Rilevazione dei dati di misura

- 14.1 Con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare ai livelli di performance di cui all'allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL.
- 14.2 Con riferimento ai punti di misura trattati orari ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 14.3, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare agli obblighi di messa a disposizione di cui all'Articolo 25.
- 14.3 Con riferimento ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 14.1, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica, con le modalità di cui ai commi 14.4, 14.5 e 14.6 ove applicabili e includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore.
- 14.4 Con riferimento ai punti di misura di connessione trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica:
 - a) almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;



- b) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
- 14.5 Con riferimento ai punti di misura di generazione trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica almeno una volta al mese. In tali casi, il tentativo di rilevazione mensile trova applicazione anche per i corrispondenti punti di misura di connessione, se trattati monorari ai sensi del TIS, in deroga a quanto previsto dal comma 14.4.
- 14.6 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a registrare e archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di rilevazione effettuato ai sensi dei precedenti commi 14.4 e 14.5. A tal fine, sono individuate le seguenti casistiche:
 - a) assenza del cliente finale o di altra persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato; in tal caso, il responsabile del servizio registra anche l'orario in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione;
 - b) malfunzionamento del misuratore o necessità di intervento tecnico;
 - c) diniego all'accesso da parte del cliente finale;
 - d) altre motivazioni da dettagliare opportunamente a cura del responsabile del servizio.
- 14.7 Nel caso di almeno due tentativi di rilevazione falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare un ulteriore tentativo di rilevazione al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale.

Articolo 15

Determinazione della EIN

- 15.1 Con riferimento alle configurazioni ricadenti nelle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/EEL, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a determinare i dati della EIN con tempistiche tali da ottemperare agli obblighi di messa a disposizione di cui all'Articolo 23 e all'Articolo 24.
- 15.2 In relazione ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime, al fine degli obblighi di messa a disposizione di cui al comma 24.3, il



responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura considera, per la determinazione e messa a disposizione dei dati della EIN con frequenza giornaliera, un Cp calcolato sulla base delle misure effettive del mese precedente (Cp_{m-1}).

- 15.3 Ai fini di quanto disposto dal comma 15.2, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura:
 - per il primo mese di applicazione della disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/EEL, utilizza come Cp_{m-1} un valore convenzionale basato sui Cp medi delle altre configurazioni con accumulo in esercizio ovvero concordato con il titolare della configurazione che accede alla suddetta disciplina;
 - per i primissimi giorni del mese m, qualora il Cp_{m-1} non sia ancora stato calcolato, utilizza il Cp relativo al mese m-2 (Cp_{m-2}).

Articolo 16

Procedura di autolettura

- 16.1 Il presente articolo si applica a tutte le autoletture comunicate dal cliente finale al proprio venditore ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del TIF.
- 16.2 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la validazione delle autoletture ricevute ai sensi del presente articolo e a comunicarne l'esito entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Il responsabile medesimo non è, invece, tenuto a validare il dato di autolettura comunicato dal venditore oltre il termine di cui all'articolo 7.2, lettera d) del TIF.
- 16.3 L'autolettura validata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è equiparata a un dato di misura effettivo, anche qualora i tentativi di rilevazione di cui al precedente comma 14.4 non vadano a buon fine. Nel caso in cui il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura non comunichi l'esito della validazione entro il termine previsto al comma 16.2, l'autolettura si intende comunque validata.
- 16.4 Lo scambio dei flussi informativi relativi ai dati di misura acquisiti tramite procedure di autolettura deve avvenire secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione e, comunque, almeno tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche individuate dall'Autorità.

Articolo 17

Ricostruzione dei dati di misura

17.1 Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di



misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99.

- 17.2 Nel caso in cui si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore, il responsabile dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, qualora diverso dal titolare del punto di connessione, effettua l'intervento di manutenzione entro:
 - a) le medesime tempistiche e modalità definite dal TIQC in materia di tempo di sostituzione del gruppo di misura guasto nel caso di punti di misura afferenti a punti di connessione in bassa tensione;
 - b) 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione effettuata dal soggetto titolare del punto di connessione, ovvero da soggetti dal medesimo delegati previo mandato nel caso di punti di misura afferenti a punti di connessione in media, alta e altissima tensione.
- 17.3 Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 17.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
- 17.4 Il soggetto che ha diritto alla disponibilità dei dati di misura può richiedere in qualsiasi momento la verifica delle apparecchiature di misura. Rimangono a carico del richiedente le spese necessarie per la verifica nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti per le apparecchiature di misura, in coerenza con quanto previsto del TIQC. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto responsabile dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità delle medesime apparecchiature.
- 17.5 Ogni gestore di rete definisce e rende disponibile ai propri utenti, entro il 28 febbraio 2017, i criteri adottati ai fini della ricostruzione dei dati di misura, distinguendo tra energia elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta, trasmettendone copia all'Autorità.



Titolo III – DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA PER L'ATTIVITÀ DI MISURA DI INTERCONNESSIONE

Articolo 18

Individuazione dei punti di misura di interconnessione

- 18.1 Il punto di misura teorico di interconnessione coincide con il punto di interconnessione.
- 18.2 Il punto di misura effettivo di interconnessione è individuato sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari.

Articolo 19

Soggetti responsabili delle operazioni afferenti l'attività di misura elettrica nel caso di punti di interconnessione

- 19.1 Il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, nel caso di punti di interconnessione tra reti elettriche, è:
 - a) l'impresa distributrice, nel caso di interconnessione tra la rete di trasmissione e la rete di distribuzione;
 - b) l'impresa distributrice che gestisce la rete di distribuzione al livello di tensione più alto, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici con livelli di tensione diversi;
 - c) l'impresa distributrice che, al momento della richiesta di interconnessione, cede energia elettrica attraverso tale punto, per la maggior parte del tempo su base annua (in relazione ai dati afferenti all'ultimo anno calendariale per cui sono disponibili), nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici con medesimo livello di tensione.
- 19.2 Il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è:
 - a) il gestore del sistema di trasmissione, nel caso di punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e la rete di distribuzione;
 - b) l'impresa distributrice responsabile dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici.
- 19.3 Nei casi in cui la responsabilità dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura di cui al presente articolo sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi



- ultimi mantengono la responsabilità di tale operazione fino alla completa sostituzione delle apparecchiature di misura.
- 19.4 In deroga a quanto previsto al comma 19.2, lettera b) e ai commi 6.3 e 7.3, nei casi in cui l'assenza di apparecchiature di misura in uno o più punti di interconnessione fra la rete di distribuzione e la rete di trasmissione renda necessario determinare l'energia scambiata nei predetti punti tramite l'utilizzo di dati di misura relativi ad apparecchiature di misura installate in punti di interconnessione tra reti di distribuzione o in punti di misura di utenza in media tensione o relativi ad altre eventuali apparecchiature di misura, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura relativi alle predette apparecchiature è il gestore del sistema di trasmissione.
- 19.5 In relazione ai punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e le reti di distribuzione, l'impresa distributrice:
 - a) segnala tempestivamente a Terna eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiature di misura;
 - b) su richiesta di Terna, consente alla stessa l'accesso alle apparecchiature di misura per eventuali verifiche in contraddittorio;
 - c) procede celermente alla soluzione dei problemi tecnici riscontrati.
- 19.6 Le imprese distributrici comunicano mensilmente a Terna le eventuali modifiche all'anagrafica delle apparecchiature di misura per le quali Terna è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura.

Articolo 20

Disposizioni relative alle apparecchiature di misura afferenti ai punti di interconnessione

- 20.1 Le apparecchiature di misura relative a punti di misura di interconnessione consentono la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e immessa nonché dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa e prelevata nei punti di interconnessione.
- 20.2 L'attività di misura elettrica in un punto di interconnessione con la rete di trasmissione è svolta conformemente alle caratteristiche e prescrizioni tecniche, ai criteri e alle modalità definite dal Codice di rete sulla base delle disposizioni emanate dall'Autorità.



Titolo IV – DISPONIBILITÀ DEI DATI DI MISURA

Articolo 21

Utilizzo dei dati di misura

21.1 I dati di misura rilevati e registrati in corrispondenza dei punti di misura non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasmissione, di distribuzione, di dispacciamento, di vendita e di erogazione degli incentivi, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare del punto di misura.

Articolo 22

Messa a disposizione dei dati di misura al gestore del sistema di trasmissione

22.1 Nei casi in cui il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice, questa trasmette al gestore del sistema di trasmissione la registrazione di tali dati rilevati, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte del medesimo gestore del sistema di trasmissione, degli adempimenti amministrativi di competenza.

Articolo 23

Messa a disposizione dei dati di misura alle imprese distributrici

- 23.1 Nei casi in cui il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore del sistema di trasmissione, quest'ultimo mette a disposizione delle imprese distributrici competenti, entro il terzo giorno lavorativo di ciascun mese, la registrazione dei predetti dati rilevati ovvero ricostruiti ovvero stimati, nonché, ove previsto, i dati della EIN, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte delle medesime imprese distributrici, degli adempimenti amministrativi di competenza.
- 23.2 Il gestore del sistema di trasmissione e le imprese distributrici possono concordare che, per casi residuali, la messa a disposizione dei dati di misura di cui al comma 23.1 avvenga entro il quarto giorno lavorativo di ciascun mese, anziché entro il terzo, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 23.1.
- 23.3 Nei casi in cui il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore del sistema di trasmissione, quest'ultimo mette a disposizione delle imprese distributrici competenti i dati di misura rettificati il mese precedente e i dati di misura rettificati il medesimo mese in correzione di dati precedentemente comunicati, nonché, ove previsto, i conseguenti dati dell'EIN rettificati, affinché il responsabile del servizio di misura possa rispettare le tempistiche di cui ai commi 24.11 e 24.12.
- 23.4 Nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e le reti di distribuzione, nonché nei punti di connessione su rete di distribuzione in alta tensione l'impresa



distributrice può comunque rilevare direttamente le misure dell'energia elettrica a fini di riscontro o per l'esercizio della propria rete.

Articolo 24

Messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto e al SII

- 24.1 Il presente articolo disciplina le modalità e le tempistiche con le quali:
 - a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura, nonché, ove previsto, i dati della EIN relativi ai punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di cui alla precedente lettera a), nonché dell'energia elettrica prelevata netta.
- 24.2 Ai fini della messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata e consumata, di cui al presente articolo, i soggetti che erogano il servizio di misura utilizzano esclusivamente gli strumenti di comunicazione predisposti dal Gestore del SII.
- 24.3 Con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime:
 - a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura nonché, ove previsto, i dati della EIN, con frequenza giornaliera, secondo tempistiche coerenti con i livelli attesi di performance definiti dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura, nonché i dati della EIN, ivi inclusi quelli rideterminati ai sensi del comma 24.5 relativi a tutti i punti di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 24.4 Con riferimento ai punti di misura trattati su base oraria ai sensi del TIS diversi da quelli di cui al comma 24.3:
 - a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura, nonché, ove previsto, i dati della EIN relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura, nonché i dati della EIN inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 24.5 Nel caso delle configurazioni impiantistiche di tipo C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, in sostituzione dei dati dell'EIN messi a disposizione con frequenza giornaliera ai



sensi del comma 24.3, mette a disposizione del SII, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati della EIN ricalcolati utilizzando il Cp_m determinato ai sensi dell'Articolo 15.

- 24.6 Con riferimento ai punti di misura trattati orari che accedono alla disciplina prevista dalla deliberazione 109/2021/R/EEL, il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati dell'energia elettrica prelevata netta risultante:
 - nel solo caso delle configurazioni impiantistiche di tipo B dell'Allegato A.78 al Codice di rete per le quali non si applicano i commi 24.4 e 24.5, tempestivamente e comunque non oltre l'ultima data tra l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono e il terzo giorno lavorativo dalla ricezione dei dati dell'energia elettrica complessivamente prelevata e dell'EIN di cui al comma 24.3, ovvero tempestivamente e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo dalla ricezione dei relativi dati rettificati ai sensi dei commi 24.11 e 24.12;
 - in tutti gli altri casi, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati dell'energia elettrica complessivamente prelevata e dell'EIN di cui ai commi 24.4 e 24.5, ovvero tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei relativi dati rettificati ai sensi dei commi 24.11 e 24.12.
- 24.7 In deroga a quanto previsto al comma 24.6 e comunque non oltre la competenza di giugno 2024, il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati dell'energia elettrica prelevata netta risultante relativi a ciascun punto di prelievo di propria competenza, entro e non oltre il sestultimo giorno del mese m+1.
- 24.8 Con riferimento ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 23.3
 - a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente:
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura
- 24.9 Con riferimento ai punti di misura trattati monorari ai sensi del TIS:
 - a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione, i dati di misura relativi a tutti punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente;



- b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 24.10 Nella messa a disposizione, il soggetto che eroga il servizio di misura indica se i dati di misura si riferiscono a valori effettivi, autoletture o a valori stimati. Ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere utilizzati esclusivamente dati di misura effettivi, comprese le autoletture. In mancanza di questi possono essere utilizzati dati di misura stimati ai sensi dell'Articolo 26.
- 24.11 In correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 24.4, 24.5, 24.8 e 24.9:
 - a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura rettificati il mese precedente, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura rettificati contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 24.12 In correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 24.4, 24.5, 24.8 e 24.9:
 - a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, i dati di misura rettificati il mese precedente e i dati di misura rettificati il medesimo mese;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura rettificati contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 24.13La messa a disposizione agli utenti del trasporto e al SII dei dati di misura dell'energia elettrica consumata trova applicazione a decorrere da una data che verrà definita con successivo provvedimento, a seguito della definizione delle relative modalità, tempistiche e formati.

Articolo 25

Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta immessa e prelevata al GSE

25.1 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmette al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta e immessa, secondo le modalità previste dalla specifica tecnica di misura, in conformità al tipo di trattamento del punto stabilito nel TIS in base alla potenza



- disponibile sul punto di connessione. In deroga a quanto riportato nel presente comma, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale trasmette al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica necessarie ai fini dell'erogazione dello scambio sul posto entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento.
- 25.2 Limitatamente al periodo di indisponibilità della telelettura per motivi tecnici non imputabili al produttore, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale comunica al GSE il valore stimato dell'energia prodotta, immessa e, ove previsto, prelevata, segnalando la condizione provvisoria di tale valore.
- 25.3 Nei casi di cui al comma 25.2, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale coordina le attività necessarie alla risoluzione del problema, effettuando direttamente quelle di sua competenza. I dati di misura dell'energia prodotta, immessa e, ove previsto, prelevata corrispondenti al periodo di indisponibilità della telelettura sono ricostruiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale sulla base di misure relative a periodi passati ritenuti dal medesimo comparabili con quelli corrispondenti al malfunzionamento.
- 25.4 Nelle more del completamento della specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA, le modalità di trasmissione delle misure dell'energia elettrica prodotta, immessa e, ove previsto, prelevata sono definite dal GSE di concerto con i responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura.

Articolo 26

Stima dei dati di misura

- 26.1 In tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura, i dati mensili messi a disposizione ai sensi dei precedenti articoli devono essere stimati dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale.
- 26.2 In nessun caso possono essere comunicati valori pari a zero in luogo di valori stimati.
- 26.3 Ogni gestore di rete definisce e rende disponibile ai propri utenti, entro il 28 febbraio 2017, i criteri adottati ai fini della stima dei dati di misura, distinguendo tra energia elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta, trasmettendone copia all'Autorità.

Articolo 27

Archiviazione dei dati di misura

27.1 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 (cinque) anni, i dati



- di misura dell'energia elettrica, sia essa prodotta, consumata, immessa o prelevata, in modalità tale che questi possano essere disponibili e riutilizzati a scopi di verifica e controllo.
- 27.2 Qualora l'ambito di competenza del responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire gli archivi delle misure di energia elettrica integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione.



Titolo V -INDENNIZZI AUTOMATICI

Articolo 28

Indennizzi automatici relativi alla messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata

- 28.1 In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'Articolo 24 ai fini della messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata, il responsabile del servizio di misura è tenuto a corrispondere all'utente del trasporto, per ciascun punto di misura di connessione rientrante nel contratto di trasporto del medesimo utente e per ciascun giorno di ritardo, un indennizzo automatico così determinato:
 - a) per i punti di misura trattati su base oraria ai sensi del TIS, 1 € per giorno di ritardo fino a un valore massimo, per ciascun punto di misura, pari a 25 €;
 - b) per i punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, 0,10 € per giorno di ritardo fino a un valore massimo, per ciascun punto di misura, pari a 1 €;
 - c) per i punti di misura trattati monorari ai sensi del TIS, 4 € per il primo giorno di ritardo nella messa a disposizione, maggiorato di 0,40 € per ciascun giorno di ritardo ulteriore rispetto al primo, fino a un valore massimo, per ciascun punto di misura, pari a 22 € per ritardi superiori a 45 giorni.

Articolo 29

Indennizzi automatici relativi alla qualità dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata

29.1 Qualora i dati di misura dell'energia elettrica prelevata siano stimati, il responsabile del servizio di misura è tenuto a corrispondere a ciascun utente del trasporto un indennizzo pari a:

 $IndQ_{TOT} = Ind_{OR} + Ind_{F}$

dove:

- a) Ind_{OR} è l'ammontare dell'indennizzo, determinato secondo quanto previsto al comma 29.2, relativo ai punti di misura di connessione trattati su base oraria ai sensi del TIS e rientranti nel contratto di trasporto del medesimo utente del trasporto;
- b) Ind_F è l'ammontare dell'indennizzo, determinato secondo quanto previsto al comma 29.3, relativo ai punti di misura di connessione trattati per fasce ai sensi del TIS e rientranti nel contratto di trasporto del medesimo utente del trasporto.
- 29.2 L'indennizzo Ind_{OR} è pari a:
 - Ind_{OR} = 0 se $EFF_{OR} \ge EFF_{OR}^{HIGH}$;



- $\operatorname{Ind}_{OR} = (EFF_{OR}^{HIGH} EFF_{OR}) * POD_{OR} * \operatorname{Ind}_{OR}$ $\operatorname{se} EFF^{LOW} \leq EFF_{OR} < EFF^{HIGH};$
- $\operatorname{Ind}_{\operatorname{OR}} = (EFF_{OR}^{HIGH} EFF_{OR}) * POD_{OR} * \operatorname{Ind}_{\operatorname{OR}} + (EFF_{OR}^{LOW} EFF_{OR}) * POD_{OR} * \operatorname{PQ}_{\operatorname{OR}}$

se
$$EFF_{OR} < EFF_{OR}^{LOW}$$
,

dove, con limitato riferimento ai dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti a punti di misura di connessione trattati su base oraria ai sensi del TIS e rientranti nel contratto di trasporto del medesimo utente del trasporto:

- a) EFF_{OR} è la percentuale di dati di misura effettivi, relativi ai punti di misura, messi a disposizione all'utente del trasporto dal responsabile del servizio di misura:
- b) EFF_{OR}^{HIGH} è la percentuale (valore obiettivo), pari al 90%, di dati di misura effettivi che il responsabile del servizio di misura è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto mensilmente;
- c) EFF_{OR}^{LOW} è la percentuale minima (valore obiettivo minimo), pari al 75%, di dati di misura effettivi che il responsabile del servizio di misura è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto mensilmente;
- d) POD_{OR} è il numero di punti di misura di connessione trattati su base oraria ai sensi del TIS e associati all'utente del trasporto;
- e) IndQ_{OR} e PQ_{OR} sono il valore unitario dell'indennizzo e dell'eventuale ulteriore penalità da applicare, a ciascun punto di misura trattato su base oraria ai sensi del TIS, in relazione alla percentuale di dati di misura effettivi messi a disposizione dal responsabile del servizio di misura; sono pari rispettivamente a 5 € e 2,50 €.

29.3 L'indennizzo Ind_F è pari a:

- Ind_F = 0 se $EFF_{ORF} \ge EFF_F^{HIGH}$;
- Ind_F = $(EFF_F^{HIGH} EFF_F) * POD_F * IndQ_F$ se $EFF^{LOW} \le EFF_F < EFF^{HIGH};$
- $\operatorname{Ind_F} = (EFF_F^{HIGH} EFF_F)^* POD_F *\operatorname{IndQ_F} + (EFF_F^{LOW} EFF_F)^* POD_F *\operatorname{PQ_F}$ se $EFF_F < EFF_F^{LOW}$,

dove, con limitato riferimento ai dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti a punti di misura di connessione trattati su base oraria ai sensi del TIS e rientranti nel contratto di trasporto del medesimo utente del trasporto:



- a) EFF_F è la percentuale di dati di misura effettivi, messi a disposizione all'utente del trasporto dal responsabile del servizio di misura;
- b) EFF_F^{HIGH} è la percentuale (valore obiettivo), pari al 90%, di dati di misura effettivi che il responsabile del servizio di misura è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto mensilmente;
- c) EFF_F^{LOW} è la percentuale minima (valore obiettivo minimo), pari al 75%, di dati di misura effettivi che il responsabile del servizio di misura è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto mensilmente;
- d) POD_F è il numero di punti di misura di connessione trattati per fasce ai sensi del TIS e associati all'utente del trasporto;
- e) IndQ_F e PQ_F sono il valore unitario dell'indennizzo e dell'eventuale ulteriore penalità da applicare, a ciascun punto di misura trattato per fasce ai sensi del TIS, in relazione alla percentuale di dati di misura effettivi messi a disposizione dal responsabile del servizio di misura; sono pari rispettivamente a $0.5 \in 0.25 \in$.

Articolo 30

Casi di mancata corresponsione

30.1 In caso di mancata corresponsione degli indennizzi automatici di cui all'Articolo 28 e all'Articolo 29 entro la fine del mese successivo a quello in cui i dati di misura sono resi disponibili agli utenti del trasporto ai sensi dell'Articolo 24, il responsabile del servizio di misura è tenuto a corrispondere all'utente del trasporto un importo pari a due volte l'indennizzo dovuto.



Titolo VI –DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DELL'ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA

Articolo 31

Obblighi informativi in capo agli esercenti

31.1 Ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe per il servizio di misura, in ciascun anno *t*, ciascun esercente è soggetto ai medesimi obblighi informativi di cui all'articolo 4 del TIT.

Articolo 32

Richieste di rettifica

32.1 Con riferimento alle richieste di rettifica aventi a oggetto dati economici, patrimoniali o fisici comunicate dalle imprese esercenti il servizio di misura all'Autorità, si applicano le medesime disposizioni previste dall'articolo 5 del TIT.

Articolo 33

Criteri di riconoscimento dei costi del servizio di misura

- 33.1 Per le imprese non soggette ai criteri ROSS, il costo riconosciuto per il servizio di misura dell'energia elettrica è determinato e aggiornato secondo le disposizioni della deliberazione 237/2018/R/EEL, come successivamente modificata e integrata, salvo quanto previsto con riferimento al riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di *smart metering* 2G, le cui disposizioni specifiche sono riportate al comma 33.3.
- 33.2 Per le imprese soggette ai criteri ROSS, il costo riconosciuto per il servizio di misura dell'energia elettrica è determinato e aggiornato secondo quanto previsto dal Titolo IV del TIT, salvo quanto previsto con riferimento al riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di *smart metering* 2G, le cui disposizioni specifiche sono riportate al comma 33.3.
- 33.3 Il riconoscimento dei costi di capitale dei sistemi di *smart metering* 2G avviene secondo quanto previsto dalla deliberazione 106/2021/R/EEL per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo e secondo quanto previsto dalla deliberazione 724/2022/R/EEL, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo.



Articolo 34

Definizione e pubblicazione delle tariffe di riferimento

- 34.1 Per le imprese non soggette ai criteri ROSS, l'Autorità definisce e pubblica le tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di misura, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 21 del TIT.
- 34.2 Per le imprese soggette ai criteri ROSS, l'Autorità definisce e pubblica le tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di misura congiuntamente a quelle a copertura dei costi per il servizio di distribuzione, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 24 del TIT.
- 34.3 Per tutte le imprese, la tariffa di riferimento comprende la componente T(res), espressa in euro per punto di misura effettivo, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06.

Articolo 35

Tariffe per l'uso delle infrastrutture per il servizio di misura

- 35.1 Le tariffe di misura per l'uso delle infrastrutture sono fissata dall'Autorità, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a copertura dei costi relativi al servizio di misura, differenziate sulla base delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT e sono le seguenti:
 - a) MISc(INS-RAV) a copertura dei costi delle operazioni di installazione, manutenzione delle apparecchiature di misura e delle operazioni di gestione dei dati di misura;
 - b) MISc(RES) a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06.
- 35.2 Le tariffe MISc(INS-RAV) e MISc(RES) sono espresse in centesimi di euro/punto di misura effettivo per anno per le attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 10.1, nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui ai comma 2.2, lettere a), d), f), g), h) e i), del TIT e in centesimi di euro/kWh per le attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 10.1 nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui al comma 2.2, lettere b), c) ed e), del TIT, in relazione al numero e al livello di tensione corrispondente ai punti di misura effettivi. Le modalità applicative delle tariffe MISc(INS-RAV) e MISc(RES) sono esplicitate nell'Articolo 36.
- 35.3 Le tariffe MISc(INS-RAV) e MISc(RES) per il servizio di misura obbligatoriamente applicate alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui



- al comma 10.1, nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, in relazione ai soli punti di misura effettivi di connessione sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del TIT in funzione del numero e del livello di tensione corrispondente ai medesimi punti.
- 35.4 Le tariffe MISc(INS-RAV) e MISc(RES) per il servizio di misura obbligatoriamente applicate alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 10.1, nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT per tutti i punti di misura effettivi, nonché nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT in relazione ai punti di misura effettivi diversi da quelli di connessione, sono fissate nelle Tabelle 1 e 2 in funzione del numero e del livello di tensione corrispondente ai punti di misura effettivi.
- 35.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture da parte dell'Autorità, gli esercenti pubblicano a loro volta, sul proprio sito internet, le tariffe per l'uso delle infrastrutture relative al servizio erogato. Le medesime devono essere altresì rese disponibili presso i propri uffici aperti al pubblico.

Articolo 36

Tariffa per il servizio di misura in relazione ai punti di misura di utenza

- 36.1 Ciascuna impresa distributrice esercente il servizio di misura applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 10.1, nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui al comma 2.2, lettere da a) a i), del TIT, in funzione del livello di tensione corrispondente a ciascun punto di misura effettivo:
 - a) la quota parte della tariffa MISc(INS-RAV), a copertura dei costi di installazione e manutenzione delle apparecchiature, pari al 70% per le utenze in bassa tensione, 90% per le utenze in media tensione, 95% per le utenze in alta tensione di tale tariffa per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sono nella responsabilità di un gestore di rete;
 - b) la quota parte della tariffa MISc(INS-RAV), a copertura dei costi di gestione dati di misura nonché le operazioni di natura commerciale, pari al 30% per le utenze in bassa tensione, 10% per le utenze in media tensione, 5% per le utenze in alta tensione di tale tariffa per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di gestione dei dati di misura nonché le operazioni di natura commerciale sono nella responsabilità di un gestore di rete;
 - c) la tariffa MISc(RES) per ogni punto di misura effettivo di connessione in bassa tensione, nei soli casi in cui tale punto di connessione sia un punto di prelievo ai fini della misura.



Articolo 37

Tariffa per il servizio di misura in relazione ai punti di misura di interconnessione

- 37.1 Con riferimento alle operazioni di misura in punti di misura di interconnessione, al responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura viene riconosciuto dalla controparte la quota parte della tariffa MISc(INS-RAV), a copertura dei costi di installazione e manutenzione delle apparecchiature, pari al 70% per le utenze in bassa tensione, 90% per le utenze in media tensione, 95% per le utenze in alta tensione.
- 37.2 Con riferimento alle operazioni di misura in punti di misura di interconnessione, al responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura viene riconosciuto dalla controparte la quota parte della tariffa MISc(INS-RAV), a copertura dei costi di gestione dati di misura nonché le operazioni di natura commerciale, pari al 30% per le utenze in bassa tensione, 10% per le utenze in media tensione, 5% per le utenze in alta tensione.

Articolo 38

Corrispettivi applicati in assenza del misuratore

38.1 Nei punti di misura di utenza o di interconnessione ove, compatibilmente con la normativa vigente, non risulti installato un misuratore, non si applicano le tariffe MISc(INS-RAV) e MISc(RES).

Articolo 39

Perequazione dei ricavi di misura

39.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione dei ricavi di misura è gestito congiuntamente alla perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 36 del TIT.

Articolo 40

Promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici

- 40.1 Con riferimento ai meccanismi di promozione dei processi di aggregazione disciplinati dal presente articolo, si applicano le medesime disposizioni di cui all'Articolo 41 del TIT.
- 40.2 Le modalità applicative relative ai meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'Articolo 41 del TIT per il servizio di misura sono contenute nella Scheda 1. Modifiche e integrazioni della Scheda 1 che non comportino la riforma dei principi sottesi, ma riguardino migliorie e precisazioni attuative, possono essere disposte



con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia, previa informativa all'Autorità



SCHEDA 1 - Articolo 40 - PROMOZIONE DELLE AGGREGAZIONI DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI

Criteri e modalità operative per la definizione dei meccanismi di promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici

- 1. Alle imprese oggetto di processi di aggregazione di cui all'Articolo 40 si applicano i meccanismi di incentivazione descritti al punto 1 della Scheda n.1 allegata al TIT, relativi ai criteri di valorizzazione del capitale investito netto a seguito di aggregazione e alla corresponsione di incentivi *una tantum*.
- 2. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni di dettaglio relative al servizio di misura dell'energia elettrica in relazione alla valorizzazione del capitale investito netto in occasione dei processi di aggregazione tra imprese, che comportino l'applicazione, in esito al perfezionamento dell'aggregazione, del regime tariffario individuale.
- 3. Indipendentemente dalla dimensione dell'impresa acquirente (CASO A e CASO B) della Scheda n.1 allegata al TIT, nei casi in cui in esito all'aggregazione tra imprese distributrici sia prevista l'applicazione del regime ROSS, ai fini della determinazione del capitale investito implicitamente riconosciuto tramite la tariffa parametrica, è necessario procedere:
 - a. alla valorizzazione del costo riconosciuto di capitale nella tariffa parametrica dell'anno t+1 rispetto all'anno di aggregazione (anno t), come determinata e aggiornata ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
 - b. al recepimento del valore di cui al precedente punto a nella tariffa individuale definitiva dell'impresa acquirente relativa all'anno t+1, mediante la determinazione di un cespite "pro-forma", in analogia con quanto riportato nella scheda n.1 allegata al TIT per il servizio di distribuzione:
 - c. ai fini della determinazione del valore del cespite "pro-forma" di cui al precedente punto a, a determinare convenzionalmente il valore di tale cespite "pro-forma" in modo tale che esso garantisca all'impresa acquirente nella tariffa dell'anno t+1 un rendimento tariffario (somma della remunerazione del capitale investito e dell'ammortamento) pari al valore di costo riconosciuto di cui al precedente punto a, facendo riferimento al valore del WACC rilevante ai fini della tariffa dell'anno t+1 ed assumendo una vita utile residua pari alla vita utile media residua della stratificazione convenzionale determinata secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL.